



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 48 del 27.05.2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento sul territorio regionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Strutture residenziali, semiresidenziali, e domiciliari socio-assistenziali– Ripresa attività - DISPOSIZIONE.

*Il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali,
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.
Dott. Roberto Cosentino (f.to digitalmente)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

RICHIAMATE l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e, in particolare, l'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, la quale dispone in merito alle procedure di acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale;

VISTO il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 34, relativo a disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

VISTA l' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.", mediante la quale, al

fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;

RITENUTO necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

VISTO il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 ed, in particolare, l'art..7;

VISTO in particolare, che l'art. 14 del sopra citato DL 14/2020 individua le modalità di trattamento dei dati personali, secondo le modalità seguenti:

- al comma 1 la circolazione e la comunicazione dei dati, anche particolari e giudiziari, tra tutti "i soggetti operanti nel Servizio nazionale di Protezione civile, gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte [...]";
- al comma 2 "La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.";
- al comma 3 il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." e, in particolare l'art. 4, recante "Disciplina delle aree sanitarie temporanee";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO l' "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19" del Ministero della Salute del 25 marzo 2020, nell'ambito del quale documento uno specifico paragrafo è dedicato alle strutture residenziali sia sociali che sanitarie ;

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente ; a) il decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavori, di proroga in termini amministrativi e processuali”;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTA la legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Calabria in materia di emergenza sanitaria da COVID-19:

RICHIAMATE le note in materia di emergenza sanitaria COVID-19 mediante le quali sono state impartite direttive dal competente Dipartimento per la prevenzione della gestione del rischio COVID-19 nelle strutture socio-assistenziali:

prot. n. 106258 dell'11 marzo 2020;

prot. n. 118002 del 24 marzo 2020;

prot. n. 131777 del 09 aprile 2020;

prot. n. 135656 del 15 aprile 2020;

prot. n. 149265 del 30 aprile 2020.

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del passaggio alla Fase 2, con ripresa delle attività e dei servizi ritenuti essenziali pur nel rispetto della necessità di contenimento dei casi di contagio;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività anche relativamente alla Fase 2;

RITENUTO necessario garantire lo sviluppo di adeguate azioni di prevenzione, nonché di contenimento e gestione della epidemia da COVID-19, soprattutto all'interno delle strutture socio-

assistenziali, in quanto in particolare la popolazione anziana e disabile risulta essere una popolazione particolarmente fragile ed esposta al contagio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica soprattutto nella Fase 2;

TENUTO CONTO dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020 che recita "Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, vengono riattivati secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori";

ORDINA

- che, a far data dal 3 giugno 2020, le strutture socio-assistenziali semiresidenziali per minori, disabili e anziani potranno riattivare le attività secondo le seguenti indicazioni:

1) Il Centro diurno, qualunque sia la sua capacità ricettiva, dovrà dividere gli utenti in carico in due gruppi con possibilità di svolgere le attività in due turni giornalieri. La permanenza dell'utente nel Centro per turno non deve essere inferiore a n. 5 ore.

2) In alternativa si può prevedere lo svolgimento delle attività con frequenza trisettimanale per singolo utente. In tal caso le attività possono essere svolte per 8 ore al giorno e nei giorni di non frequenza del Centro gli utenti potranno usufruire, se le condizioni lo permettono, di prestazioni a distanza;

3) Le attività socio-riabilitative individuali o di gruppo secondo quanto previsto dal PAI dovranno essere svolte nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale e avvalendosi dei DPI;

4) Dovrà essere garantito il rispetto delle norme igieniche personali e ambientali specifiche per l'emergenza COVID-19, con disinfezioni delle superfici con prodotti alcolici almeno tre volte al giorno;

5) Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura è superiore ai 37,5%, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. E' vietato inoltre l'ingresso in struttura agli operatori che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con diagnosi sospetta;

6) Il personale operante deve essere responsabilizzato sulla necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di contenimento del contagio previste dai provvedimenti in vigore, con particolare riferimento all'impiego sia all'interno dell'ambiente di lavoro che negli spostamenti da e per il domicilio, degli idonei DPI, nonché di soluzioni igienizzanti e delle misure di distanziamento fisico. In ogni struttura va documentata la presa d'atto da parte di ogni dipendente di questi criteri e verificata la sua effettiva comprensione dei comportamenti da adottare in caso di segni/sintomi suggestivi di infezione respiratoria.

7) Tra le attività previste devono essere inseriti programmi di educazione sanitaria sull'uso degli strumenti e sull'adozione di tutti i comportamenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus, attraverso attività di animazione e socio-educative per veicolare i messaggi in modo corretto. Deve essere continuamente verificata la comprensione e l'adesione alle raccomandazioni fornite;

8) Dovranno essere posti in essere nel Centro tutti gli interventi di carattere logistico ed organizzativo per l'applicazione delle indicazioni di cui sopra;

9) E' necessario aggiornare il progetto di struttura/di servizio definendo risorse umane, professionali, tecnologiche ed economiche da poter mettere in campo, orari e modalità di accesso, numero dei fruitori presenti contemporaneamente, destinazione d'uso degli ambienti;

9) Tutte le attività effettuate devono essere registrate quotidianamente precisando gli utenti coinvolti in ciascuna di esse;

10) I servizi di mensa e di trasporto potranno continuare ad essere erogati solo laddove esistano le condizioni per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e l'uso dei DPI;

11) In caso di servizio trasporto devono essere assicurate le attività di igienizzazione e disinfezione dei mezzi su base quotidiana e sanificazione periodica del pulmino. Si raccomanda sui mezzi la disponibilità di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. Deve essere garantito il distanziamento fra gli utenti, l'uso della mascherina per il conducente e di mascherina e guanti per gli accompagnatori;

12) Si ritiene opportuno vietare l'accesso al Centro Diurno per chiunque, anche per gli accompagnatori degli utenti. Qualora si rendesse necessario l'ingresso occorre predisporre un'apposita informativa affinché adottino le misure previste dalla struttura, acquisire un'apposita autocertificazione in cui dichiarino l'assenza di sintomi compatibili con l'infezione, di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi da COVID-19 o con sospetta diagnosi. E' obbligo far eseguire l'igiene delle mani e l'uso dei DPI. Relativamente agli accompagnatori occorre prevedere, compatibilmente con la logistica, una zona filtro di presa in consegna delle persone con disabilità.

13) Per fornitori e corrieri potranno essere previste zone di carico e scarico neutre in cui i dipendenti della struttura dovranno prendere in carico i beni o documenti. Tali persone devono comunque essere dotate di DPI.

Per quanto riguarda gli ingressi di nuovi soggetti nelle strutture socio-assistenziali residenziali può avvenire solo previa esecuzione del test SARS-CoV-2 e avente esito negativo. In ogni caso, anche in presenza di test con esito negativo, è necessario che sia certificato dal medico curante l'assenza di condizioni di rischio (febbre e/o sintomi respiratori). Comunque l'accesso di un nuovo ospite in struttura residenziale deve prevedere una zona di accoglienza riservata o comunque garantire l'adeguato distanziamento fisico fra gli ospiti, allo scopo di impedire la diffusione del virus da soggetti in una fase di incubazione.

Gli accessi alla struttura da parte di familiari può essere autorizzata in casi eccezionali dalla Direzione della struttura, previa valutazione dei rischi-benefici. Le persone devono essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da COVID-19. Gli eventuali visitatori dovranno essere tracciati attraverso la rilevazione dei dati anagrafici, contatto telefonico e dovranno attestare con autocertificazione di non presentare sintomi riconducibili all'infezione da COVID-19 e di non avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti con una persona con diagnosi di infezione da coronavirus o sospetta diagnosi. Dovranno comunque indossare i DPI e rispettare nei confronti dell'ospite la distanza di 1 metro.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.14 del D.L. 14/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzio-

nale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)